



Interdisciplinary Research Center of Autoimmune Diseases

Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni

REGOLAMENTO

Art. 1

Il Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni è costituito con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 2

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere, coordinare e sostenere ricerche di base e applicate nel campo delle malattie autoimmuni ed immunomediate.
- b) Promuovere e curare il trasferimento delle conoscenze acquisite nell'ambito delle ricerche di cui al punto a), sia ai fini di attività industriali innovative, sia ai fini di applicazioni avanzate in campo medico;
- c) Promuovere e sostenere attività di alta formazione nell'ambito delle malattie autoimmuni e immunomediate a livello di dottorati di ricerca;
- d) Promuovere e coordinare iniziative mirate all'acquisizione di fondi da destinare alle finalità di cui ai punti precedenti;
- e) Fornire consulenza scientifica nei campi di propria competenza.

Art. 3

Partecipano al Centro come Componenti Effettivi i docenti:

a) Dipartimento di Scienze Mediche:

Proff. E. Albano, S. Brunelleschi, E. Bartoli, G. Bellomo, G. Bona, M. Cannas, I. Dianzani, U. Dianzani, G. Gaidano, G. Gaudino, A. Graziani, C. Isidoro, P. Momigliano-Richiardi, F. Monaco, G. Monga, M. Pirisi, M. Pratt, C. Santoro, F. Sinigaglia, G. Valente, I. Viano

b) Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche:

Proff. P. Canonico e G. Lombardi

Successivamente altri docenti e ricercatori dell'Ateneo potranno aderire allo stesso, come Componenti Interni, mediante domanda scritta rivolta al Presidente del Centro e corredata da un progetto di ricerca in linea con le finalità del Centro. L'adesione sarà disposta con delibera del Consiglio Tecnico Scientifico, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Componenti.

Potranno inoltre aderire al Centro, come Componenti Esterni, studiosi appartenenti ad altre strutture già convenzionate con l'Università, quali Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. Le modalità di adesione dei Componenti Esterni è analoga a quella dei Componenti Interni. Il numero dei Componenti Esterni non può essere superiore al 30% del numero dei Componenti Interni.

Art. 4

Il Centro ha inizialmente sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Mediche. Successivamente la sede amministrativa potrà essere spostata presso un altro Dipartimento con delibera del Consiglio Tecnico Scientifico, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Componenti.

Il Centro dispone dei laboratori assegnati dai Dipartimenti a ciascun Componente e dei locali comuni degli stessi Dipartimenti.

Art. 5

Sono organi del Centro il Consiglio dei Componenti (di seguito denominato C.C), il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato C.T.S.) e il Presidente.

Art.6

Il C.C. è composto da tutti i Componenti Interni ed Esterni del Centro. Tutti i Componenti Interni ed Esterni hanno diritto di voto deliberativo.

Il Consiglio dei Componenti ha il compito di

- 1) individuare annualmente le linee prioritarie dell'attività scientifica del Centro,
- 2) eleggere il CTS ogni due anni

Il C.C. è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria quanto ve ne sia la necessità a giudizio del Presidente, o quando la metà più uno dei suoi Componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente stesso.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei Componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I Componenti decadono automaticamente in caso di loro trasferimento ad altra struttura. In prima istanza il C.C. è convocato dal Componente Interno professore di I fascia decano in ruolo.

Art. 7

L'attività del Centro è posta sotto la supervisione del C.T.S. composto da cinque componenti eletti tra i Componenti Interni in seno al C.C.. Possono essere cooptati nel C.T.S, fino a due ulteriori Componenti non appartenenti al C.C. ed individuati tra studiosi di alta qualificazione nel campo delle malattie immuno-mediate. La cooptazione richiede l'unanimità del C.T.S e i Componenti Cooptati hanno funzione consultiva e non hanno voto deliberativo.

Al C.T.S. sono riconosciute competenze in merito alla supervisione dell'attuazione e della realizzazione concreta degli obiettivi di cui all'art. 2, e precisamente:

- verificare che l'attività si svolga in conformità a quanto prescritto dal presente atto e dalle proprie deliberazioni;
- provvedere ad informare in merito all'attività svolta dal Centro gli Organi competenti;
- programmare e coordinare l'attività di ricerca o di servizio;
- definire i criteri e le metodologie da adottare nell'attività;
- determinare i criteri di utilizzazione delle attrezzature per lo svolgimento delle attività.
- definire i criteri di utilizzo e destinazione dei finanziamenti di ricerca ottenuti dal Centro

I membri del C.T.S. durano in carica due anni e sono rieleggibili .

Art. 8

Il Presidente è eletto dai componenti del C.T.S. al proprio interno ed è nominato con Decreto Rettorale; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente coordina e sovrintende all'attività del Centro nello svolgimento materiale e quotidiano.

E' responsabile della conservazione delle attrezzature e/o dei beni assegnati al Centro.

Art. 9

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti del C.T.S.; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali universitari.

Art. 10

Il Centro non ha autonomia finanziaria né contabile.

Il Centro può ricevere contributi in via straordinaria, da Enti o da privati.

Il Centro afferisce ad un Dipartimento che si preoccuperà di indicare nello schema di bilancio apposite voci o capitoli relativi alle attività del Centro.

Art. 11

L'adesione al Centro avviene mediante domanda scritta rivolta al Presidente del Centro e corredata da un progetto di ricerca in linea con le finalità del Centro. L'adesione sarà disposta con delibera del Consiglio Tecnico Scientifico, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal C.C.

Art. 12

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate su proposta del C.T.S., rivolta agli Organi competenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dal C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.